



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

Ai sensi del

- Decreto Legislativo 12/05/1995 n.195 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/06/2002, n. 164;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11/09/2007, n.170;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2009, n.51;

Il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica
Vice Comandante Regionale CFS del Lazio

e

le organizzazioni sindacali
UGL/CFS, SAPAF, CISL/CFS, CGIL/CFS, UIL-PA/CFS-DIRFOR

**stipulano, con la sottoscrizione, l'allegato
Accordo Decentrato in materia di orario di lavoro**

Roma, 20 febbraio 2014

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio
Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS SAPAF CISL/CFS CGIL/CFS UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

VISTO il D.lgs. 12/05/1995 n. 195;

VISTO il D.P.R. 18/06/2002 n.164;

VISTO il D.P.R. 11/09/2007 n. 170;

VISTO il D.P.R. 16/04/2009 n. 51;

VISTO l'A.N.Q. per il personale del Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 18/02/2010;

VISTO il D.C.C. 15 aprile 2013 "Organizzazione del servizio di emergenza ambientale 1515"

VISTO il D.D.C. n. 531/V del 24/06/2004 ed in particolare l'art.1, comma 5 che sancisce *"L'applicazione degli orari di lavoro articolati su cinque giorni e sei giorni lavorativi va definita in sede contrattazione decentrata"*;

VISTO il precedente Accordo Decentrato sull'articolazione dell'orario di lavoro;

VISTO il comma 4 dell'art.8 del vigente A.N.Q., che sancisce *"Ai fini della individuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro,.....,in sede decentrata devono essere attivate le procedure contrattuali previste dall'articolo 25, comma 2, lett a), e dall'articolo 26, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 164/02"*;

VISTI gli artt. 7,8,9,10 e 11 della sezione II del vigente A.N.Q. inerente l'individuazione degli orari di servizio e di lavoro e criteri applicativi dell'orario di lavoro;

VISTO l'art. 6 del vigente A.N.Q. ed in particolare il comma 2 che sancisce *"La revisione degli accordi, può essere chiesta dall'Amministrazione o da ciascuna delle OO.SS. solo qualora siano intervenuti fatti o circostanze che non ne consentano l'attuazione o in caso di non rispondenza degli accordi stessi a nuove disposizioni di legge. Alla revisione partecipano tutte le OO.SS."*

RAVVISATA la necessità di addivenire ad un nuovo accordo per l'individuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, anche in virtù delle novità introdotte dal vigente A.N.Q.

e dal D.C.C. 15 aprile 2013 "Organizzazione del servizio di emergenza ambientale 1515".

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS SAPAF CISL/CFS CGIL/CFS UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

CONSIDERATO che

- 1) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio;
- 2) La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro sono definite per garantire efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa, allo scopo di conferire maggiore funzionalità all'organizzazione dei servizi e per meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;
- 3) L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata per ogni struttura, articolazione o servizio del Corpo forestale dello Stato individuata nel D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004, secondo le tipologie previste dal comma 4, dell'articolo 12 del D.P.R. n. 395/95;
 - orario articolato in turni su sette giorni settimanali (nelle strutture individuate nella tabella A del D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004);
 - orario articolato in turni su sei giorni settimanali (nelle strutture individuate nella tabella B del D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004);
 - orario articolato in turni su cinque giorni settimanali (in tutte le strutture del CFS individuate nel D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004);
 - orario flessibile (in tutte le strutture del CFS escluse quelle individuate nella tabella A del D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004);
- 4) nella sezione II art. 7 e 9 del vigente A.N.Q. sono così definiti:

ORARIO DI SERVIZIO: *Si intende il periodo di tempo giornaliero finalizzato alla funzionalità delle strutture e delle articolazioni, di cui al D.C.C. n. 531/V del 24 giugno definito in base alle esigenze di servizio e alla consistenza della dotazione di personale.*

ORARIO DI LAVORO: *Si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa.*

ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO IN TURNI: *Si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale e sulla base della programmazione mensile della struttura organizzata in turni continuativi e non continuativi di cui al D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nel rispetto di almeno una giornata di riposo settimanale, che di norma ricade di domenica.*

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio
Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS

SAPAF

CISL/CFS

CGIL/CFS

UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU SEI GIORNI: *Orario di lavoro svolto dal dipendente che presta servizio in ufficio o struttura non organizzata in turni, rispettando sempre la domenica quale riposo settimanale.*

ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU CINQUE GIORNI: *Orario di lavoro svolto dal dipendente che presta servizio in ufficio o struttura non organizzata in turni, rispettando sempre la domenica, quale riposo settimanale, e il sabato, quale giornata di riposo compensativo per le ore espletate durante la settimana a completamento delle ore obbligatorie contrattuali.*

ORARIO FLESSIBILE: *Consiste nell'anticipazione o nella posticipazione dell'orario di inizio o di uscita dell'attività lavorativa giornaliera (massimo 1 ora). L'orario flessibile è applicabile solo al personale in servizio che non articola il proprio orario di lavoro in turni, presso le strutture amministrative con un numero di unità sufficiente a garantire l'attività istituzionale.*

LAVORO NOTTURNO: *Si intende l'attività lavorativa svolta dalle ore 22.00 alle ore 6.00.*

TURNO DI SERVIZIO: *Si intende il periodo di tempo giornaliero destinato all'espletamento di un servizio svolto dal personale operante in una struttura con orario di servizio articolato in turni.*

TURNO NOTTURNO: *Si intende quello espletato, per almeno tre ore, nel periodo compreso tra le ore 22.00 (ventidue) e le ore 6.00 (sei) del giorno successivo.*

TURNO FESTIVO: *Si intende quello espletato, per almeno tre ore, nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le ore 24.00 (mezzanotte) del giorno festivo.*

SERVIZI CONTINUATIVI: *Servizi che richiedono turni di servizio a copertura delle 24 ore.*

SERVIZI NON CONTINUATIVI: *Servizi che impegnano il personale in orari di lavoro senza copertura delle 24 ore.*

TURNI CONTINUATIVI: *Turni di servizio per l'espletamento dei servizi continuativi, articolati cioè sulle 24 ore giornaliere.*

TURNI NON CONTINUATIVI: *Turni di servizio per l'espletamento dei servizi non continuativi, non articolati cioè sulle 24 ore giornaliere.*

RIPOSO SETTIMANALE: *Giornata di assenza settimanale individuata dalla programmazione mensile, dei turni di norma ricadente nella giornata di domenica.*

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS

SAPAF

CISL/CFS

CGIL/CFS

UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 (Tipologie di orario di lavoro)

1. Le tipologie di orario di lavoro adottabili dal personale, a seconda della struttura, articolazione o servizio del C.F.S. del Lazio ove presta servizio, sono le seguenti:

- a) su 6 gg. - 6 ore per sei giorni;
- b) su 5 gg. - 6 ore per tre giorni e 9 ore per due giorni;
- c) su 5 gg. - 7.12 ore per cinque giorni;
- d) su 5 gg. - 8 ore per tre giorni e 6 ore per due giorni.

Articolo 2 (Orario di lavoro adottabile nelle strutture, articolazioni e servizi, operanti nel Lazio)

1. Per il personale in servizio presso la Centrale Operativa Regionale del Lazio (COR) che svolge *“il servizio per un minimo di 12 ore consecutive all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 06.00 alle 22.00”*, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.C.C. 15 aprile 2013 – Servizio Emergenza Ambientale, è individuata, ai sensi del c. 5 dell'art. 13 del vigente A.N.Q., la seguente tipologia di turnazione attiva per tutto l'arco dell'anno:

- su arco temporale di 24 (ventiquattro) ore continuative, prevedendo due turni di 12 ore. La COR attiva direttamente le pattuglie territoriali in servizio di emergenza ambientale 1515 che espletano i seguenti turni di servizio:

-07.00-13.00;

-13.00-19.00;

-18.00-24.00;

L'eventuale attivazione della pattuglia 00.00-07.00 sarà coperta con l'istituto della reperibilità, ai sensi dell'art.18 del vigente A.N.Q..

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS

SAPAF

CISL/CFS

CGIL/CFS

UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

2. Per il personale in servizio presso il Comando Regionale e gli Uffici Territoriale per la Biodiversità, il cui orario di servizio è articolato su 5 giorni settimanali (8.00-17.00 dal lunedì al venerdì) si individuano le tipologie di orario di lavoro di cui all'art.1 co. 1 lett. b),c) e d).
3. Per il personale in servizio presso i Comandi Provinciali, il cui orario di servizio è articolato su 6 giorni settimanali (8.00-17.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-14.00 il sabato), si individuano le tipologie di orario di lavoro di cui all'art.1 co.1 lett. a), b), c) e d), fermo restando che nella giornata del sabato non vi può essere una presenza di personale superiore al 30% della dotazione effettiva, come previsto dal D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004.
4. Per il personale dei Comandi Provinciali addetto al N.I.P.A.F., nonché delle Stazioni Forestali, i Posti Fissi e il N.O.S., il cui orario di servizio, come indicato nella Tab. A del D.C.C. n.531/V del 24 giugno 2004, è articolato su 7 giorni settimanali, si individuano le tipologie di orario di lavoro previste dall'art. 1 co. 1 lett. a) , b), c) e d), purché tutto il personale svolga lo stesso orario di lavoro, fatte salve particolari deroghe autorizzate dai Comandanti Provinciali.

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS SAPAF CISL/CFS CGIL/CFS UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 3

(Criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni nelle strutture articolate in turni per servizi non continuativi)

1. Nel caso in cui, negli Uffici e nelle Strutture il cui orario di servizio è articolato in turni non continuativi, per il dipendente che intende articolare il proprio orario di lavoro secondo turni di servizio che lo impegnano cinque giorni a settimana e per un periodo continuativo minimo di due mesi, si procederà secondo quanto disciplinato dall'art. 9 del vigente A.N.Q..
2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 12, comma 3 del vigente A.N.Q. in merito al numero massimo di turni festivi effettuabili nell'anno ed ai riposi settimanali da programmare mensilmente in giornata domenicale, nello svolgimento dell'orario di lavoro articolato su cinque giorni, i riposi possono ricadere anche nelle giornate del sabato e della domenica, ed anche in 2 giorni consecutivi.

Articolo 4

(Orario flessibile)

1. Fermo restando l'obbligo di completamento dell'orario di lavoro giornaliero, l'orario flessibile di cui all'art. 10 dell'A.N.Q., fruibile dal personale che presta servizio nelle strutture e articolazioni di cui al D.C.C. 531/V del 24 giugno 2004, con esclusione delle strutture individuate nella Tab. A dello stesso decreto, consiste nella possibilità di anticipare o posticipare, l'orario di entrata, di massimo 60 minuti.

Articolo 5

(anticipi e ritardi)

1. Fermo restando l'obbligo di completamento dell'orario di lavoro giornaliero, l'orario fruibile dal personale che presta servizio nelle strutture e articolazioni di cui al D.C.C. 531/V del 24 giugno 2004, con esclusione delle strutture individuate nella Tab. A dello stesso decreto, consiste nella possibilità di anticipare o posticipare, l'orario di entrata, di massimo 30 minuti.

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS SAPAF CISL/CFS CGIL/CFS UIL-PA/CFS-DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 6
(Verifica degli accordi)

1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, il Comando Regionale del C.F.S. del Lazio, convoca su eventuale richiesta, uno specifico incontro con le OO.SS. per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. Il presente accordo rimane valido fino a quando non interverrà un nuovo accordo sottoscritto dalle parti.

Articolo 7
(Rinvio)

Per tutto quanto non stabilito dal presente accordo decentrato vale quanto previsto dall'A.N.Q., dal D.C.C. 1515 del 15.04.2013 e dalle altre normative e disposizioni vigenti.

Roma, 20 febbraio 2014

Il presidente della Delegazione di Parte Pubblica Vice Comandante Regionale del CFS del Lazio

Dr. F. DI LUCENTE

UGL/CFS SAPAF CISL/CFS CGIL/CFS UIL-PA/CFS-DIRFOR